



Verso il futuro

ORIGINALE

COMUNE DI OZEGNA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO 2021 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addi venticinque del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta di prima convocazione senza la presenza di pubblico per emergenza sanitaria covid-19 i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BARTOLI SERGIO	SINDACO	Presente
GRAZIANO GIOVANNI AGOSTINO	CONSIGLIERE	Presente
POZZO FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
DELAURENTI ELENA	CONSIGLIERE	Presente
CORTESE ARMANDA	CONSIGLIERE	Presente
SCALESE GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Assente
GALLO LASSERE LARA	CONSIGLIERE	Presente
COCO ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
CHIARABAGLIO CAV. IVO	CONSIGLIERE	Presente
VITTORE LUCA	CONSIGLIERE	Presente
GERMANO BRUNO	CONSIGLIERE	Assente

Partecipa alla seduta l'assessore esterno e Vice Sindaco Sig.ra Bartoli Rosella

Totale presenti 9

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. BOSICA DR. CARLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARTOLI SERGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO 2021 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 702, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), l'art. 1, comma 683 della Legge 142/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Ozegna in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente, previste dalla deliberazione ARERA 443/2019, sono svolte dal Consorzio Canavesano Ambiente – C.C.A.;

Dato atto che con deliberazione del 03/06/2021 dell'Assemblea consortile del C.C.A. sono stati approvati, per quanto di competenza, i singoli piani finanziari dei costi di gestione del servizio rifiuti 2021 dei comuni appartenenti al suddetto consorzio, redatti secondo il nuovo MTR stabilito con la deliberazione 443/2019;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto ed approvato dal Consorzio Canavesano Ambiente –Ente territorialmente competente, pervenuto in data 31/05/2021 il quale espone un costo complessivo di € 213.767,00=;

Tenuto conto che il piano finanziario 2021 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- Relazione di accompagnamento redatta dal Consorzio Canavesano Ambiente
- Relazione di accompagnamento del soggetto gestore –Ditta Teknoservice srl

-Relazione di accompagnamento delle componenti di costo 2017 e 2019 del Comune di Ozegna e relativa dichiarazione di veridicità;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), modificato ed integrato con precedente deliberazione del Consiglio comunale di questa seduta;

Visto in particolare l'art. 8 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

-l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

-l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Richiamato il Piano Finanziario approvato dal CCA relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, Allegato "A" alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'Allegato A succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macro categorie di utenze, come da Allegato B della presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'Allegato B della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato nell'1,60%;

Considerato che:

-l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

-l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."*;

-l'art.138 del D.L. 19/05/2020 n.34 ha abrogato il comma 683 bis della Legge 27 dicembre 2013, n.147 uniformando i termini di approvazione dei regolamenti tributari al termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e quindi al 31/07/2020;

-a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

-a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

-a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

-l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

-l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

-il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto che il comma 5 dell'articolo 30 del Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021 ha stabilito, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

- 1° rata: 30/09/2021
- 2° rata: 30/11/2021
- 3° rata: 31/12/2021

con possibilità di versamenti in un'unica soluzione entro il 30/11/2021;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile;

La votazione resa in forma palese dà il seguente risultato:

Presenti n. 9 Astenuti n. 2 (Sigg. Chiarabaglio Ivo e Vittone Luca)

Votanti n. 7 Voti favorevoli n. 7 voti contrari n. 0 espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di prendere atto del Piano Finanziario 2021 e documenti ad esso allegati, riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione, approvati dall'Autorità di Governo di Bacino –Consorzio Canavesano Ambiente, con provvedimento del 03/06/2021.

Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'Allegato B della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che si riporta di seguito:

UTENZE DOMESTICHE		
Occupanti	Tariffe Quota Fissa	Tariffe Quota Variabile
1	0,53300	76,28814
2	0,62183	178,00565
3	0,68529	228,86441
4	0,73605	279,72316
5	0,78681	368,72599
6 o più	0,82488	432,29943

UTENZE NON DOMESTICHE

Cod.	Categoria	Tariffe Quota Fissa	Tariffe Quota Variabile	Totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42988	0,91785	1,34773
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67432	1,43141	2,10573
3	Stabilimenti balneari	0,32030	0,67965	0,99995
4	Esposizioni, autosaloni	0,36245	0,77580	1,13825
5	Alberghi con ristorante	0,90191	1,92093	2,82284
6	Alberghi senza ristorante	0,67432	1,43141	2,10573
7	Case di cura e riposo	0,84291	1,78981	2,63271
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,95248	2,03238	2,98487
9	Banche ed istituti di credito	0,46360	0,98341	1,44701
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,93563	1,99305	2,92867
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,28122	2,72077	4,00199
	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere			
12		0,87662	1,85755	2,73418
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,97777	2,07172	3,04949
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,76704	1,63902	2,40606
	Attività artigianali di produzione beni specifici			
15		0,91877	1,94934	2,86811
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,07966	8,66932	12,74898
17	Bar, caffè, pasticceria	3,06818	6,51674	9,58492
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,48351	3,15347	4,63699
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,29807	2,75137	4,04944
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,10801	10,86560	15,97361
21	Discoteche, night club	0,87662	1,87067	2,74729

Di confermare i coefficienti di produzione del rifiuto come da tabella seguente:

N. Occup	Ka	Kb
1	0,84	0,60
2	0,98	1,40
3	1,08	1,80
4	1,16	2,20
5	1,24	2,90
6	1,30	3,40

	Categoria	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	4,2
2	Campeggi, distributori carburanti	0,8	6,55
3	Stabilimenti balneari	0,38	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55
5	Alberghi con ristorante	1,07	8,79
6	Alberghi senza ristorante	0,8	6,55
7	Case di cura e riposo	1,00	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	9,3
9	Banche ed istituti di credito	0,55	4,5
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,04	8,5
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,5
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	49,72
21	Discoteche, night club	1,04	8,56

- di confermare che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, debba essere rapportata esclusivamente al metro quadrato, senza tenere conto del numero di occupanti e da elevare progressivamente in funzione della grandezza dell'immobile, secondo lo schema seguente:

superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, uguale o inferiore a 35 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari alla tariffa per unico occupante

superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, compresa tra 35 e 70 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari alla tariffa per n. 2 occupanti;

superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, superiore a 70 mq: : tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari alla tariffa per tre occupanti; Utenze soggette a tariffa giornaliera La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- di mantenere per l'anno 2021 le seguenti riduzioni delle tariffe TARI, a vantaggio delle categorie che dovranno sostenere i maggiori aumenti della tassa: riduzione del 40% per le utenze che ricadono nelle categorie 16, 17, 20;

-di determinare, ai sensi dell'art. 19 del vigente regolamento comunale della Tassa Rifiuti, una riduzione del 10% sulla quota variabile delle utenze domestiche che praticano un sistema di autocompostaggio o compostaggio domestico, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati sull'apposito regolamento.

Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario.

Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%.

Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

- 1° rata: 30/09/2021
- 2° rata: 30/11/2021
- 3° rata: 31/12/2021

con possibilità di versamenti in un'unica soluzione entro il 30/11/2021.

Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 24 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente stante l'urgenza:

Presenti n. 9 Astenuti n. 2 (Sigg. Chiarabaglio Ivo e Vittone Luca)
Votanti n. 7 Voti favorevoli n. 7 voti contrari n. 0 espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO

BARTOLDI SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

BOSICA DR. CARLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione nr. 27 è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28 GIU 2021 al 13 LUG 2021

come prescritto dall'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 s.m.i.

Ozegna, li 28 GIU 2021

Il Responsabile della Pubblicazione
BOSICA DR. CARLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25 GIU 2021

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000)

Ozegna, li 25 GIU 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

BOSICA DR. CARLO